



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 202/15/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECOLOR S.P.A.  
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELECOLOR)  
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART.  
36-BIS, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 177/05  
(CONTESTAZIONE N. 5 ANNO 15 N° PROC. 5/2015 DEL COMITATO  
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI LOMBARDIA)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 novembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge n.20 della regione Lombardia, del 28 ottobre 2003, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazione (CORECOM)*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 5 Anno 2015 n° Proc. 5/2015 - del Comitato Regionale per le comunicazioni Lombardia datato 6 luglio 2015 e notificato in pari data alla società Telecolor S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Telecolor*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata contestata – cont. n. 5 Anno 2015 n° Proc. 5/2015 – datato 6 luglio 2015 e notificato in pari data alla società Telecolor S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telecolor la violazione della disposizione contenuta nell’art. 36-*bis* comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 177/05 nel corso della trasmissione del programma televisivo “*Vivere in armonia*” del giorno 24 settembre 2014; in particolare, dalle ore 12.29.00 circa alle ore 12.55.00 circa, con particolare riferimento all’attività svolta da un “*pranoterapeuta*” presente in studio, compaiono sullo schermo televisivo la scritta “*riceve su appuntamento a Milano e in provincia di Como*” nonché i relativi numeri telefonici, l’indirizzo mail, il sito internet e la pagina *facebook*, mentre lo stesso “*pranoterapeuta*”, tra l’altro, afferma che la terapia “*quella gratuita è quella a distanza ovvero la prima chiamata è gratuita [...] il mio costo è come bere tre caffè: l’invito davvero a chiamarmi*”.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società, in sede di audizione tenutasi in data 29 luglio 2015, ha precisato che “*si tratta della prima volta che l’emittente incorre in una violazione di questo genere e che, non appena ricevuta la contestazione, hanno immediatamente proceduto a bloccare la messa in onda del programma*”.

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, con deliberazione n. 47 del 5 agosto 2015, ha approvato la relazione istruttoria che ha proposto “*la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in questione*”.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

La proposta del predetto Comitato risulta meritevole di accoglimento.

La società Telecolor S.p.A. è incorsa nella violazione dell’art. 36-*bis*, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05, in quanto il riferimento all’attività svolta dal “*pranoterapeuta*” presente in studio, caratterizzato dalla presenza sullo schermo televisivo della scritta “*riceve su appuntamento a Milano e in provincia di Como*”, dei numeri telefonici, dell’indirizzo mail, del sito internet e della pagina *facebook*, nonché le affermazioni sopra riportate configurano una vera e propria comunicazione commerciale audiovisiva non segnalata, ossia non riconoscibile e, quindi, non distinguibile dal resto della programmazione televisiva.

In particolare, con riferimento a quanto affermato dalla parte in sede di audizione, premesso che la violazione della disposizione normativa sopra citata non è contraddetta da dimostrazioni contrarie, si fa presente che le affermazioni in esame risultano, del tutto, generiche, in quanto la parte è tenuta, comunque, a dotarsi di un’organizzazione interna, tale da garantire l’osservanza degli obblighi posti all’esercizio dell’attività cui l’autorizzazione si riferisce.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36-*bis*, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05, “*le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le*

*comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”;*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)* e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un isolato episodio di violazione della disposizione normativa sopra specificata, tale da comportare non significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori, della circoscritta diffusione della programmazione televisiva con riferimento al numero dei destinatari interessati e della limitata durata della stessa violazione.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società si è limitata a dichiarare di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società Telecolor S.p.A., che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31/12/2013 in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della

sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ORDINA**

alla società Telecolor S.p.A. – codice fiscale 00899860191 - con sede legale in Cremona (CR) alla via Antiche Formaci n. 44, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Telecolor*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 202/15/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 202/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 18 novembre 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci

